



**COMUNE DI TIVOLI**  
(PROVINCIA DI ROMA)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 232

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI E DELLE MODALITA' PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA PER IL DANNO AMBIENTALE PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO.

L'anno Duemilacinque il giorno 28 alle ore 17.30 del mese di Luglio in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Sindaco-Presidente	Marco Vincenzi
Assessore	Di Biagio Bernardino
Assessore	De Marco Andrea
Assessore	Capone Franca
Assessore	Di Tomassi Giuseppe
Assessore	Carrarini Davide
Assessore	Innocenti Ugo
Assessore	Pizzolorusso Antonio
Assessore	Picarazzi Antonio
Assessore	Tripodi Mario
Assessore	
Risultano assenti:	
Assessore	Tognazzi Jacopo

Partecipa il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE

l'art. 15 comma 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (oggi art. 167 del D.Lgs 42/2004) sulla "protezione delle bellezze naturali e panoramiche" recita: "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione."

Vista la L.R. n. 11 del 01.02.1993 modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10163 - "disciplina organica dei criteri di attuazione della legge n. 11 del 01.02.1993 recante: Norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi della legge n. 11 del 01.02.1993", pubblicata sul B.U.R.L. il 10.03.1994, con la quale si stabiliscono i criteri per il pagamento della sanzione del danno ambientale;

Visto il comma 46 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 N. 662 che recita: "Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939 ora art. 167 del D.Lgs. 42/2004.";

Visto il Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997 che determina i parametri e le modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo di cui alla legge 1497/39 e alla legge 431/85;

### Considerato

che nel medesimo Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali all'art. 2 viene determinata l'indennità risarcitoria previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato e alla normativa di

tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive e che in generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia;

che nel predetto Decreto Ministeriale l'art. 3 definisce altresì che il profitto è pari, in via ordinaria al 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare e che le amministrazioni, con propria delibera possono determinare l'incremento della predetta aliquota in relazione alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché in relazione alle norme di tutela, secondo lo schema di seguito riportato:

	tipologia 1	tipologia 2	tipologia 3
non conforme alle norme di tutela	100%	75%	50%
conforme alle norme di tutela	75%	50%	25%

per le restanti tipologie le amministrazioni competenti applicheranno il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato:

tipologia 4	Lire 1.000.000
tipologia 5 e 6	Lire 750.000
tipologia 7	Lire 500.000

che nell'art. 4 del medesimo Decreto Ministeriale viene definita l'obbligatorietà dell'applicazione dell'indennità risarcitoria anche se emerge che il parametro del danno sia pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nella tabella sopra indicata;

che nell'art. 4 del medesimo Decreto Ministeriale viene stabilito che le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria devono essere utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio;

Visto l'art. 34 della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2000 – "Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11 concernente norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'art. 15 della legge 1497/39" – che delega ai comuni l'irrogazione e la quantificazione dell'indennità risarcitoria del danno ambientale e ribadisce che il profitto è determinato in ragione del 3% del valore catastale delle opere realizzate;

Visto l'art. 167 del D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42 – "Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria";

Ritenuto necessario far fronte alla suddetta normativa in materia di tutela ambientale e consentire l'espletamento definitivo delle pratiche di sanatoria;

Ritenuto opportuno stabilire degli importi minimi anche per le tipologie 1-2-3 e ridefinire in Euro gli importi minimi già stabiliti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997 per le tipologie 4-5-6-7;

Vista la Legge n.241 del 7/8/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 - TUEL;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, in merito alla proposta della presente deliberazione, il dirigente responsabile del servizio interessato ha opposto il visto di regolarità tecnica e che il Dirigente del servizio finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

### DELIBERA

- per quanto in premessa, di attuare le disposizioni del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997, applicando per le tipologie 1-2-3 l'aliquota prevista dal comma 1, art. 3, quindi il 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare maggiorato secondo la seguente tabella:

	tipologia 1	tipologia 2	tipologia 3
non conforme alle norme di tutela	100%	75%	50%
conforme alle norme di tutela	75%	50%	25%

- di fissare i seguenti importi minimi anche per le tipologie di abuso 1-2-3 individuate nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e di ridefinire in Euro gli importi minimi già stabiliti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997 per le tipologie 4-5-6-7:

TIPOLOGIA 1.....	EURO 1.000,00
TIPOLOGIA 2.....	EURO 750,00
TIPOLOGIA 3.....	EURO 600,00

TIPOLOGIA 4.....	EURO 516,45
TIPOLOGIA 5 e 6.....	EURO 387,34
TIPOLOGIA 7.....	EURO 258,22

- di dare atto che le somme saranno introitate al cap. 731 "Sanzioni per danni ambientali" risorsa 3.05.0940;
- di trasmettere copia della presente al Settore VI - Sezione Edilizia Privata, Ragioneria e Segreteria per quanto di rispettiva competenza.
- con separata votazione, resa all'unanimità, il presente provvedimento è dichiarato urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 2000.

UFFICIO DEL DIRIGENTE  
 SETTORE VI - SEZIONE EDILIZIA PRIVATA